

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 agosto 2025, n. 354

**[ID VIP 13521] - Parco agrovoltaico avanzato denominato "SPINAZZOLA", di potenza pari a 669,99 MW da realizzarsi nei Comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT) e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BAT).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: SOLARIA PROMOZIONE E SVILUPPO FOTOVOLTAICO S.R.L.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

#### **VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 44053 del 10.03.2025, acquisita in pari data al prot. n. 124489 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 132831 del 13.03.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 157876 del 26.03.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. BAT, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale;
- nota prot. n. 334841 del 19.06.2025, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha da ultimo formulato le osservazioni ivi riportate;
- nota prot. n. 430695 del 30.07.2025, con la quale la L.I.P.U. ha formulato le osservazioni ivi indicate.

**LETTI, infine,** i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

**RITENUTO che:**

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13521, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrovoltico avanzato denominato “SPINAZZOLA”, di potenza pari a 669,99 MW da realizzarsi nei Comuni di Spinazzola (BAT) e

Minervino Murge (BAT) e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BAT), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SOLARIA PROMOZIONE E SVILUPPO FOTOVOLTAICO" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 13521.pdf - 5795ccfe7e59d5bdd02612af787972296ae66d307457f5ca7f832ef27697954d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti  
PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI**

<b>Procedimento:</b>	<b>ID VIP 13521</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Spinazzola", di potenza pari a 669,99 MW da realizzarsi nei Comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT) e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BAT).</b>
<b>Tipologia:</b>	<b>D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2) "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.</b>
<b>Proponente</b>	<b>Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.</b>

**DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO**

***Descrizione dell'impianto***

Il progetto, **secondo le integrazioni datate 14/07/2025**, riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica denominato "Spinazzola", di potenza pari a 630,11 MWp da realizzarsi nei Comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT) e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BAT).

L'impianto, composto da 5 AREE di impianto diverse di cui una nel comune di Minervino Murge (AREA 1) e quattro nel comune di Spinazzola (AREE 2,3,4,5), sarà costituito da:

- **1.089.424** moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 615 Wp;
- n°192 Power Station di trasformazione e n°192 cabine per servizi ausiliari all'interno delle Power Station;
- n.3 sottostazioni elettriche di innalzamento 30/220 kV (SE01, SE02, SE03) ubicate all'interno dell'area di impianto (Area A2, Area A4, Area A5);
- n°1 sottostazione elettrica di utenza 220/380 kV, nei pressi della futura stazione elettrica di proprietà di Terna, e relativo collegamento alla RTN;
- Dorsali di collegamento interrate, in media tensione a 30 kV, per la consegna dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alle diverse sottostazioni elettriche di innalzamento 30/220 kV (SE01, SE02, SE03) ubicate all'interno delle diverse aree impianto (Area 2, Area 4 e Area 5);
- Cavidotto interrato 220kV di collegamento tra le varie SSE interne all'area impianto (SE01-SE02, SE02-SE03) e tra la SE03 e la SSE di utenza, denominata SSE SPINA, nei pressi della nuova SE Terna;
- Realizzazione SSE di utenza, denominata "SSE SPINA", in cui avviene l'innalzamento del livello di tensione 220/380 kV, tensione di consegna come da STMG,
- Cavidotto interrato a 380 kV di collegamento in antenna tra la SSE di utenza e la stazione elettrica, di futura realizzazione, di proprietà di Terna S.p.a, per la distribuzione dell'energia elettrica prodotta alla RTN, avente una lunghezza di circa 2 km.

La Soluzione Tecnica Minima Generale prevede che la SSE di utenza venga collegata in antenna a 380 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Genzano – Melfi".

Il cavidotto in AT a 220 kV sarà lungo circa 19,3 Km e sarà costituita da un tratto interrato di 3,7 km che collega la **sottostazione 1**, situata nell'area 2, **alla sottostazione 2**, situata nell'area 4, un tratto interrato di



1,85 km che collega la **sottostazione 2 alla sottostazione 3**, situata nell'area 5, tratti interamente su terreno agricolo, ed un tratto interrato di 13,75 km che collega la **sottostazione 3 alla stazione Terna**.

#### ***Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche***

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di **1.089.424** moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino **JASOLAR-JAM72D40 40 LB n-type Double Glass Bifacial Modules** da 615 W ciascuno su strutture fisse, disposte in direzione Est-Ovest, con un'altezza minima da terra 2,10 m e l'altezza massima della struttura, verso nord, sarà maggiore di 4,43 m con un pitch tra le strutture di 8 m e una distanza inter-fila tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici di circa 3,94 m,

#### ***Inquadramento area di progetto***

L'area oggetto di intervento consta di una superficie totale di 795,69 ha (Rev01 di progetto) nei Comuni di Spinazzola e di Minervino Murge, in provincia di Barletta - Andria- Trani, con superficie recintata pari a circa 769,00 ha ed è suddivisa in cinque diverse aree di impianto:

- una nel comune di Minervino Murge (AREA 1);
- quattro nel comune di Spinazzola (AREE 2,3,4,5).

Le aree dell'impianto agrovoltaiico distano circa 1.6 km dal centro urbano di Spinazzola, 4.2 km dal Comune di Poggiorsini, 6.3 km da quello di Minervino-Murge e a 7.4 km da Montemilone.

L'impianto è raggiungibile dai centri cittadini dei comuni interessati, e ad essi confinanti, percorrendo le strade provinciali: SP3, SP 230, SP 222, SP 138, SP8, SP9, SP 200, SP 194, SP 7, SP 128, SP 199, SP 129.

Dalla relazione "3.06Pianoparticellare\_REV\_01" allegata al progetto in Rev01 si evince che l'area di installazione del campo fotovoltaico è censita catastalmente al Comune di:

Comune	Foglio	Particella
Spinazzola	21	191-299-300-302
	22	7-37-41-42-43-67-68-70-71-74-75-79-81-83-100-101-116-118-131-146-175-176-181-184-185-186-187-189-190-274- 339-555-563-598-634-652-691-692
	28	9 – 10 - 43
	47	2 - 4
	48	4
	50	2
	51	20-25-26-10-39-40-36-13-41-42-37-14-43-38-3-46-49-50-51-44-18-21-22-23-24-2-7-5-8
	52	1-4-5-7-9
	57	123-124
	58	58-59-110-112- 58-59-89-90
	78	85- 86-87-120-128-130-131-132-172-173-175-176-19-188-191-193-195-199-200-169-26-202-203-31-33
	81	9-35-58-61-176-183
	110	42-85
	111	54-100-101-102-106-107-123-124-126-138-208-210-211-212-213-215-216
	117	6
	119	2-3-9-10-12-16-40-64-67-69-71
	121	1-5-9-11-12-14-18-19-23-24-27-30-34-35-38-44-45-48-50-54-59-16-17-49-51-53-55
	122	1-2-3-5-7-9-10-11-31-4-39-44-55-63-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-57-64
	123	11-18
	124	4
	125	3-5-33-24-1-8
	127	4-6-7-10-13
	129	2-3-7


	130	7-52-53
	131	18-34-40-42-41-49
	132	61-18-17-16-25-31-15
	133	1-3-8-9-10-11-13-14-15-21
	135	39 – 41-33-34-37
	136	2-16-19-35-152-102-103-104-105-141-142-143-47-57-58-101-144-146-177-
	137	1-5-19-21-11
	138	16
	139	37
	140	55-58
	142	19-82-59-61-74-75-83-84-85-91-111-158
	143	2-3-5-7-8-9-20-29-31-32
<b>Minervino Murge</b>	187	26 – 221 - 222
	194	7-43-119-12-44- 45-117-8 - 10 - 11 - 18 - 20 - 21 - 22 – 23 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 46 - 47 -48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 62 - 63 - 64 - 65 - 66 – 67 - 68 - 69 – 70 – 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95 - 118 - 120 - 121
	195	156-221
	196	7-8-17-19-45-49-70-116-154 - 31-50-158-160-38-37-68-53-57-59-62-54-55-60-61-64-65-88-90-91
	199	36-99-100

Nella prima stesura del progetto non era chiara l'ubicazione catastale delle aree interessate dall'intervento. Nel SIA non vi sono riferimenti catastali, nella relazione generale sono riportate delle figure e si rimandava per dettagli al piano particellare, che però non è allegato. Anche le particelle catastali riportate nella relazione pedoagronomica non coincidono con gli elaborati grafici. L'analisi è stata pertanto inizialmente eseguita sulla base di ciò che è possibile osservare sulle planimetrie. Successivamente, il 14 Luglio 2025, il proponente ha integrato spontaneamente il progetto con ulteriore documentazione e con un nuovo piano particellare da cui sono state estrapolate le particelle su riportate.

Secondo il **Piano Urbanistico Generale del comune di Minervino Murge (BAT)**, l'area di impianto ricade in **Zona E1 agricola** definita come “*Zone territoriali omogenee E parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C*”).

Secondo il **Piano regolatore Regolatore Generale (PRG) del comune di Spinazzola** l'area di impianto ricade in **Zona E1 agricola**.





**Figura 01:** Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto





Figura 02: Particolare su Ortofoto delle Aree A1, A2, A3, A4 e A5



**Figura 03:** Particolare su CTR dell'area di impianto e delle opere di connessione alla RTN


**Figura 04:** Particolare su Ortofoto della SE di Terna e SSE Utente

### CONSIDERAZIONI SULL' IDONEITA' DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione



industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2. L'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
3. l'area di impianto **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m.

**lett. C quater)** l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto.

Si segnala che nel buffer di 500 m sono presenti vincoli delle componenti culturali anche se non rientrano nei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 (Fig.05):


- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: b-Aree appartenenti alla rete dei tratturi:
  - Regio Tratturo Melfi Castellaneta N°21- Classe B –Reintegrato
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: a-Siti interessati da beni storico culturali:
  - MASSERIA GRAVINA Cod FG0MSF22022 – Minervino Murge- Torre – Segnalazione Architettonica;
  - MASSERIA CERENTINO Cod MSF22023 - Minervino Murge- Abitativa – Segnalazione Architettonica;

- MASSERIA LA MURGETTA Cod BA002508 – Spinazzola – Segnalazione Architettonica;
- MASSERIA PAREDANO - MASSERIA JAZZO – Spinazzola – Segnalazione Architettonica;
- MASSERIA D'INNELLA – Spinazzola – Segnalazione Architettonica;
- Base Missilistica – Spinazzola – Area MILITARE - PARCO DELLA PACE – Segnalazione Architettonica;
- MASSERIA TEGOLA ROSSA – Spinazzola – Masseria - Segnalazione Architettonica;
- MASSERIA TRIMAGLIO - Spinazzola – Masseria - Segnalazione Architettonica
- MASSERIA MASSARO – Spinazzola – Masseria - Segnalazione Architettonica;
- GROTTI DEL FORNO\_GROTTIellini – Spinazzola – Villaggio - Età Neolitico - Segnalazione Archeologica,
- CASALE\_GROTTIellini-MASS\_SALOMONE - Spinazzola – Villaggio - Segnalazione Architettonica;
- MASSERIA PEREDANO – Spinazzola – Masseria Jazzo - Segnalazione Architettonica;
- **Componenti delle Aree Protette:**
  - BP: Parchi e Riserve + Area di Rispetto: Parco Naturale Regionale – Fiume Ofanto - EUAP1195 – Decreto L.R. n 37 del 14.12.2007 e n. 07 del 16.03.2009 Pubbl BURP n. 181 suppl. del 19.12.2007 e n. 44 del 20.03.2009 – distante circa 145 m dal campo A1;
  - BP: Parchi e Riserve + Area di Rispetto: Parco nazionale dell'Alta Murgia - EUAP0852 - DPR 10.03.2004 Pubbl GU n. 152 del 1.07.2004 - distante 870 m dal campo A2
  - UCP -Siti di Rilevanza Naturalistica: **SIC/ZPS Murgia Alta** - Cod IT9120007 - distante circa 320 m da Campo1 e 290 m da Campo2;
  - UCP -Siti di Rilevanza Naturalistica: **SIC/ZSC: Valloni di Spinazzola** - Cod IT9150041 distante circa 150 m da Campo1;
- **Componenti dei valori percettivi: UCP strade a valenza paesaggistica:**
  - Strade a valenza Paesaggistica SP230 murge strada costone
  - Strade a valenza Paesaggistica SP138 murge: trasversali
- **Componenti geomorfologiche:** (le aree interessate dalle componenti geomorfologiche non verranno interessate per l'installazione delle strutture fisse e non saranno coinvolte da alcuna azione di progetto, ma risultano comunque ricomprese nell'area recintata).
  - UCP Doline;
  - UCP Versanti;
- **Componenti idrologiche: UCP Vincolo Idrogeologico (campi A1, A4 e A5);**

**L'area risulta IDONEA.**




**IN CONCLUSIONE** l'area impianto è quindi **IDONEA** ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c quater) e Art. 22-bis e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *“in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*




**Figura 05:** Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali con buffer di 500 m

#### Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che le aree dell'impianto non ricadono in alcun vincolo diretto. (Fig.06-07)



**Figura 06:** Ubicazione terreni interessati dall'impianto (area 1) rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m



**Figura 07:** Ubicazione terreni interessati dall'impianto (aree 2-5) rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m

Le aree d'impianto recintate includono zone a **vincolo idrogeologico e versanti**. In base al PPTR, punto 4.4.1, negli UCP Versanti sono ammissibili solo impianti fotovoltaici realizzati su tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui vengono realizzati.

Tuttavia, nel primo SIA depositato, si afferma che il progetto non coinvolgerà le porzioni catastali ubicate nella perimetrazione di lame, gravine (ma nella fascia di rispetto 100m) e versanti, in coerenza con quanto illustrato nell'elaborato 5.06LYCat\_REV\_01\_SPIN\_signed\_signed.pdf. Tale area però rientra all'interno delle aree recintate di impianto.

In un'area di 500 m dall'impianto si rilevano i seguenti beni tutelati dal PPTR:

- Layer: UCP – Versanti (in 20 punti)
- Layer: UCP - Lame e gravine
  - top\_IGM25k: Lama Loc. Grottelline 1, area\_ha: 1.996963218
  - top\_IGM25k: Lama Loc. Grottelline 2, area\_ha: 4.61522736584
  - top\_IGM25k: Lama Loc. Grottelline 3, area\_ha: 4.47486232153
  - top\_IGM25k: Lama Loc. Grottelline, area\_ha: 0.0
- Layer: UCP - Geositi (100m) - Tipo: Altri Geositi, Nome: Cave delle Grottelline
- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
  - ID\_PPTR: BA0002, Nome\_GU: Fosso Lompiso, Nome\_IGM: V.ne Impiso, Decreto: R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902
  - ID\_PPTR: BA0034, Nome\_GU: Torrente Locone, Nome\_IGM: Torrente Locone, Decreto: R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902
  - ID\_PPTR: BA0035, Nome\_GU: Vallone Lometta, Nome\_IGM: Vallone Ulmeta, Decreto: R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902

- ID\_PPTR: BA0003, Nome\_GU: Torrente Roviniero, Nome\_IGM: T. Roviniero, Decreto: R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902
- Layer: UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m) - NOME: V.ne Impiso
- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
  - Comune: Minervino Murge, zona: IV, area\_ha: 2036.41098455
  - Comune: Spinazzola, zona: VI, area\_ha: 1390.63837608
  - Comune: Spinazzola, zona: V, area\_ha: 388.58148677
  - Comune: Spinazzola, zona: IV, area\_ha: 618.641157935
  - Comune: Spinazzola, zona: I, area\_ha: 1252.09472933
  - Comune: Minervino Murge, zona: III, area\_ha: 602.526661016
- Layer: BP – Boschi (in 8 punti)
- Layer: UCP - Prati e pascoli naturali (in 13 punti)
- Layer: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (in 11 punti)
- Layer: UCP - Aree di rispetto dei boschi
- **Componenti delle Aree Protette:** BP - Parchi e riserve+ Area di Rispetto
  - Parco Naturale Regionale – Fiume Ofanto - EUAP1195 – Decreto L.R. n 37 del 14.12.2007 e n. 07 del 16.03.2009 Pubbl BURP n. 181 suppl. del 19.12.2007 e n. 44 del 20.03.2009 – distante circa 145 m dal campo A1
  - BP: Parchi e Riserve + Area di Rispetto: Parco nazionale dell'Alta Murgia - EUAP0852 - DPR 10.03.2004 Pubbl GU n. 152 del 1.07.2004 - distante 870 m dal campo A2
- **Componenti delle Aree Protette:** UCP - Siti di rilevanza naturalistica
  - **SIC/ZPS Murgia Alta** - Cod IT9120007 - distante circa 320 m da Campo1 e 290 m da Campo2;
  - **SIC/ZSC: Valloni di Spinazzola** - Cod IT9150041 distante circa 150 m da Campo1;
- Layer: UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)

Dalla Analisi dei PTCP della Provincia di BAT (Barletta Andria Trani) risulta dalla Tavola A.3 Contesti ecosistemici-ambientali che l'area di impianto 1 è posizionata all'interno di un'area a basso pregio agricolo mentre le restanti aree da 2 a 5 sono caratterizzate da un alto pregio agricolo. Inoltre, si evince il coinvolgimento di elementi della rete ecologica provinciale in diverse aree di impianto. In particolare: le aree di impianto 2 e 4 sono attraversate da connessioni ecologiche terrestri; al contempo, l'area di impianto 3 è attraversata da stepping stone. (Figure 8 e 9)





Figura 08: Stralcio PCPT BAT Tavola A3 con indicazione aree di intervento






**Figura 09:** Stralcio PCPT BAT Tavola A3 con indicazione aree di intervento

### ***Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010***

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.10-11).

Dall'esame della cartografia risulta che il progetto **interferisce** con aree classificate come "non idonee" ai sensi del R.R. 24/2010. Come è possibile osservare nelle figure, l'impianto si sovrappone ad aree "non idonee" (versanti). L'area rientra tra le aree NON IDONEE



**Figura 10:** AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010– area 1.



Figura 11: AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010– aree 2-5.

Nel primo SIA depositato, si afferma che il progetto non coinvolgerà le porzioni catastali ubicate nella perimetrazione di lame, gravine (ma nella fascia di rispetto 100m) e versanti. Si ribadisce che però tali aree rientrano all'interno delle aree recintate di impianto.

Inoltre, nel SIA si riporta che le Aree di Impianto 2 e 3 ricadono all'interno di un'area indicata come **“Non Idonea”, poiché frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta**. In proposito, il proponente argomenta che si tratta non di progetto fotovoltaico ma bensì di agro-fotovoltaico e pertanto permette l'integrazione tra l'attività agricola e quella di produzione di energia da fonte rinnovabile.

### ***Analisi dell'inserimento nel paesaggio: Aree protette Nazionali-Regionali***

Esaminando l'interferenza e/o vicinanza con le aree aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria si riscontra che l'impianto Agrovoltaiico non ricade su vincoli paesaggistici diretti ma nelle vicinanze del sito dell'impianto Agrovoltaiico sono presenti i seguenti Siti di rilevanza naturalistica (Fig.12):

- **Componenti delle Aree Protette:** BP - Parchi e riserve+ Area di Rispetto
  - Parco Naturale Regionale – Fiume Ofanto - EUAP1195 – Decreto L.R. n 37 del 14.12.2007 e n. 07 del 16.03.2009 Pubbl BURP n. 181 suppl. del 19.12.2007 e n. 44 del 20.03.2009 – distante circa 145 m dal campo A1
  - BP: Parchi e Riserve + Area di Rispetto: Parco nazionale dell'Alta Murgia - EUAP0852 - DPR 10.03.2004 Pubbl GU n. 152 del 1.07.2004 - distante 870 m dal campo A2;
- **Componenti delle Aree Protette:** UCP - Siti di rilevanza naturalistica
  - **SIC/ZPS Murgia Alta** - Cod IT9120007 - distante circa 320 m da Campo1 e 290 m da Campo2;
  - **SIC/ZSC: Valloni di Spinazzola** - Cod IT9150041 distante circa 150 m da Campo1;
- **IBA 135 – Murge**
  - le aree di impianto 1 e 2 sono confinanti con la zona IBA sopraindicata;
  - Le aree 3 e 4 si trovano ad una distanza inferiore di 5km dall'IBA sopracitata;




Figura 12: Cartografia delle aree protette ZSC/ZPS e parchi con indicazione dell'area dell'impianto

### *Impatti cumulativi con altri impianti FER*

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue.




Figura 13: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER da considerare per impatti cumulativi


L'analisi rivela la presenza di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici, sia realizzati che in progetto.

L'argomento viene trattato dal proponente nell'elaborato "Relazione sugli impatti cumulativi" Rev.01 del 06/2025, in cui vengono analizzati gli impianti di produzione energetica presenti (limitatamente a quelli con potenza superiore a 900 kW) ed a quelli in corso di VIA. L'impatto cumulativo viene trattato tra le pagine 31 e 34 di tale documento, in maniera prevalentemente qualitativa, con riferimento agli aspetti: Atmosfera, Ambiente idrico, Fauna, Paesaggio e Consumo di suolo.

Non si fa cenno alla DGR 2122 del 23/10/2012 in ordine alla valutazione degli impatti cumulativi tra impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, né ai criteri metodologici per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, contenuti nella D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012.

Non è stato pertanto analizzato adeguatamente: l'impatto cumulativo visivo; il tema dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario; il tema della tutela della biodiversità e degli ecosistemi; l'impatto acustico cumulativo; gli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, né è stato calcolato l'indice di pressione cumulativa, anche con riferimento al contesto agricolo e alle colture e produzioni agronomiche di pregio presenti nell'area.

Dalla cartografia allegata al progetto “4.01\_CartaimpiantiF.E.Rilevati\_REV\_01\_SPIN” si evince che esistono progetti di impianti fotovoltaici in fase di autorizzazione posti perfettamente in adiacenza alle aree di progetto come si evince dalla Figura 14. Inoltre allegata al progetto vi è l’osservazione della Soc. EN.E.R. WIND srl, titolare del progetto relativo ad un *Parco eolico composto da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 57,6 MW, da realizzarsi nel comune di Spinazzola (BT) - ID\_VIP 12985*, presentato in data antecedente ed attualmente in fase di valutazione, in cui si dichiara che tre aerogeneratori (WTG 4, WTG 6 e WTG 7) ricadono su particelle catastali utilizzate nel progetto dell’agrivoltaico.



**Figura 14:** Area dell’impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER

### ***Modalità di inserimento dell’impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)***

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all’Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

#### **Par. 16.1)**

- a) Dalla consultazione del database visionabile online attraverso la pagina [www.accredia.it](http://www.accredia.it) **Non** risulta che il progettista dell’intervento denominato “**Spinazzola**” operi secondo protocolli di sistemi di qualità e di gestione ambientale.
- b) **Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall’impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili.  
Il proponente dichiara che attraverso la realizzazione dell’impianto, ipotizzando un ciclo di vita di circa 35 anni.

Emissioni di CO <sub>2</sub> risparmiate (tn CO <sub>2</sub> equivalenti)
9159710,75 tnCO <sub>2</sub> equivalenti

- c) Il proponente dell’impianto dichiara di impegnare le seguenti aree:

- area contrattualizzata circa **795,69 ettari**
- superficie recintata circa **720,92 ettari**
- superficie opere di mitigazione **74,77 ettari**

Si prevede l’installazione di **1.089.424** moduli fotovoltaici montati su una struttura di tipo fisso composta da due filari di supporti verticali direttamente infissi nel terreno e fra loro collegati secondo lo schema indicato di figura n. 16. Considerato inoltre il **Pitch di 8,00 metri**, si prefigura un impatto percettivo caratterizzato da notevole superficie, rigido e denso. Tale configurazione è coerente rispetto all’orografia del suolo, al carico neve e al carico vento.



L'intervento, come tutti i parchi agrivoltaici, data anche la sua estensione, elide la varietà della trama agricola esistente e vi si sovrappone assegnando la giacitura ottimale al miglior rendimento energetico dei moduli, configurando un impianto del tipo "a unica tessera", infatti all'interno delle aree recintate la dislocazione dei pannelli è interrotta solo da viabilità di campo e aree ove ricadono elementi tutelati dal PPTR e/o altri Piani.

- d) L'impianto **Non sfrutta aree già degradate da attività antropiche** ma bensì agricole, considerata la notevole entità dei suoli interessati, l'impianto si configura come un distretto energetico di rilevante estensione inserito in un contesto paesaggistico di particolare pregio. Inoltre nelle aree di intervento sono già realizzati altri impianti di tipo fotovoltaico, anche di dimensioni più contenute, e sono stati presentati diversi progetti per la realizzazione di altri impianti fotovoltaici e parchi eolici. In base agli strumenti urbanistici in vigore le aree coinvolte sono tutte di tipo Agricolo (cfr. <https://sitags.sit-puglia.it/apps/AltaMurgia/>).

Le aree zonizzate come agricole sono effettivamente utilizzate come tali, attualmente condotte a frumento, coltivazione tipica dell'area in quanto polo importante per la produzione di farine per **produzioni di qualità** come il Pane di Altamura e la Lenticchia di Altamura.

Le opere che modificano maggiormente l'ambiente e il paesaggio agricolo, oltre al cospicuo numero di pannelli **FTV su supporti fissi**, sono il sistema di illuminazione e videosorveglianza che prevede pali alti circa 5,00 metri che portano luci LED e telecamere, **11,55 ettari di nuova viabilità interna e perimetrale avente carreggiata non inferiore a 4,00 metri**, le **180 / 192** cabine di campo prefabbricate e le tre sottostazioni elettriche.

- e) La progettazione agronomica dell'impianto mantiene solo in parte l'indirizzo produttivo attuale e, in base a quanto dichiarato dal proponente, impegna circa 600 ettari in cui si prevede la coltivazione a rotazione e "*a tutto campo*" di:
- leguminose quali la Fava, la Sulla, Lenticchia, Cece ed Erba medica;
  - graminacee quale il frumento e Sorgo;
  - ortive quali la Patata;

E' prevista anche una fascia di mitigazione di 10 m di larghezza con la messe a dimora di piante di Olivo e piante di Lentisco disposte in file parallele, pari a circa 74,82 ettari. Tra coltivazioni e fascia di mitigazione si raggiunge una superficie coltivata di circa 674 ettari (cfr. relazione Tecnica pag. 55). Riguardo al fabbisogno idrico è prevista la fornitura attraverso autobotte.

- f) Il progetto, in relazione all'inserimento paesaggistico **Non** prevede interventi sperimentali in rapporto ai componenti tecnologici e alle soluzioni progettuali e anzi propone installazione dei moduli FTV su supporti fissi, rinunciando agli inseguitori solari in grado di ottimizzare la resa dell'impianto. Il proponente, tuttavia, giustifica tale scelta in quanto a suo avviso l'installazione su supporti fissi è paesaggisticamente di minor impatto sul paesaggio.
- g) **Non** si evince dalla documentazione prodotta il coinvolgimento concreto dei cittadini in processi di comunicazione e informazione preliminari all'autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli impianti né per quella di esercizio.
- h) Non pertinente con l'intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

**Par. 16.2)** L'intervento **Non** soddisfa gran parte dei criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.


**Par. 16.3)** Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di **mitigazione visiva e ambientale** una superficie di **74,77 ettari, pari a circa il 10% delle aree coinvolte**, con la piantumazione una fascia di mitigazione di 10 m di larghezza di:

- 12.470 piante di Olivo (*Olea europaea*) distribuite in modo alternato lungo tutta la fascia di mitigazione, specie individuata in quanto resistente a Xylella Fastidiosa;
- 18.705 piante di Lentisco (*Pistacia lentiscus*) ad una distanza tra di loro di 3 m l'una dall'altra a 4,5 m dalle piante di ulivo.

**Par. 16.4)** Le estese aree di intervento, ricadenti nei Comuni di Spinazzola e di Minervino Murge (BAT) impegnano aree che in base all'atlante del PPTR coinvolgono due differenti ambiti paesaggistici ovvero:

- Ambito n. 6 **Alta Murgia** - Figure: 6.1 L'altopiano Murgiano e 6.2 La Fossa Bradanica
- Ambito n. 4 **Ofanto** - Figura: 4.3 Valle del Torrente Locone

L'intervento, date le sue considerevoli dimensioni, costituirebbe una rilevante trasformazione territoriale ricadente in aree adiacenti alla perimetrazione del Parco dell'Alta Murgia, divenuto patrimonio dell'UNESCO proprio in relazione al valore e alla ricchezza delle stesse. Benché l'impianto ricada all'esterno dell'attuale perimetro si osserva che l'intervento coinvolge suoli che ambiscono di essere integrati nel Parco, come si evince dalla cartografia consultabile al link: <https://sitags.sit-puglia.it/apps/AltaMurgia/>



**Figura 15** – Parco dell'Alta Murgia.

Il retino a quadretti = aree che aspirano ad essere integrate nella perimetrazione del Parco.

retino verde chiaro = aree di tipo agricolo / retino rosa = centro abitato / retino lilla = aree produttive.

Le aree di intervento sono inoltre caratterizzate da una fitta rete di versanti. Tale condizione, sebbene il proponente non vi si sovrappone, determina una sensibile percezione dell'impianto, non facilmente eludibile a causa dell'andamento altimetrico dei suoli.

**Par. 16.5)** Il proponente intende mettere in atto misure di mitigazione e di compensazione realizzando quanto indicato al precedente Punto 16.3.

## VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici” che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022

è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.


### ***Culture proposte***

Secondo quanto riportato nell'elaborato “3.19 Relazione Peto-Agronomica REV 01 SPIN” l'attuale coltivazione dell'area di intervento è per la maggior parte a indirizzo cerealicolo a frumento duro. L'ipotesi di coltivazione del progetto agrivoltaico prevede culture foraggere sia graminacee o leguminose e ortive secondo un piano di rotazione.

Secondo quanto riportato in “3.01 Relazione tecnica generale REV 01 SPIN”, il piano culturale prevede che le leguminose da impiegare saranno la Fava (*Vicia faba*), la Sulla (*Hedysarum coronarium*) e Lenticchia (*Lens culinaris*), Cece (*Cicer aretinum*), Erba medica (*Medicago sativa*). Tra le graminacee il frumento (*Triticum aestivum* e *durum*) e Sorgo (*Sorghum bicolor*) ed infine tra le ortive la Patata (*Solanum tuberosum*).

Il proponente dichiara anche che le colture sopra riportate, durante tutta la durata del progetto possono variare.

La rotazione che si vuole realizzare è di tipo chiuso ovvero la successione culturale verrà stabilita ogni anno e le stesse colture non potranno essere coltivate nella stessa particella due anni consecutivi. Le colture dovrebbero avvicendarsi secondo uno schema tipo riportato nella tabella seguente, anche se l'orzo, la colza, il trifoglio, l'avena e il prato non sono indicati nel piano culturale.



Nella fascia di mitigazione 74,82 ha lineari si prevede la messa a dimora piante di Olivo e piante di Lentisco ad una distanza tra di loro di 3 m.

### ***Calcolo delle Aree***

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati da quanto riportato nell'elaborato “3.19 Relazione Peto-Agronomica REV 01 SPIN”:

- Area totale impianto = 721 ha
- Area totale delle strutture è = 239,60 ha
- Area totale strade, cabine di trasformazione, impluvi e laghi = 34,2 ha
- Area di mitigazione è di = 74,82 ha
- $S_{agricola}$  è di = 600 ha

Nell'elaborato succitato il Proponente dichiara che il fotovoltaico viene fatto con strutture fisse di altezza pari a 2,10 m nel punto più basso, ovvero che consentono la coltivazione agricola al di sotto di tali strutture,



pertanto, tali aree vanno considerate nel calcolo della superficie solo per la porzione più alta ovvero sotto il 45% delle strutture.

Le strutture di supporto dei pannelli secondo quanto riportato in Figura 16, hanno un'altezza minima dal suolo di 2,10 m ed una altezza massima di 4,433 m. Inoltre viene dichiarato un pitch di 8,00 m e una distanza di interfila di 3,94 m. Tali misure però, non sono affatto chiare e non sono riportate nè nell'elaborato "5.11Strutturafissa REV 01 SPIN", nè in nessun altro elaborato grafico a conferma di quanto dichiarato. Inoltre solo l'area tra le strutture si può ritenere coltivabile, in quanto la loro configurazione di soli 2,50 m di larghezza e la distanza tra i pali di sostegno nella stessa struttura, di soli 2,16 m come da Figure 17 e 18, non consente un passaggio dei mezzi agricoli in maniera agevole e sicura. Infatti secondo lo schema dei mezzi che saranno utilizzati (Figura 16) la larghezza minima tra le ruote è di 1,953 m e l'altezza minima del tetto è di 2,494 m. Bisogna altresì considerare la sporgenza degli specchietti e lampeggiatori di segnalazione sul tetto, che non vengono considerati nello schema e tutti gli altri dispositivi per semina, aratri, etc. Di conseguenza anche il modello più piccolo non ha le dimensioni idonee per poter entrare al di sotto dei pannelli. Utilizzare mezzi di dimensioni ridotte non appare fattibile in quanto non sarebbero sufficienti a coltivare 721 ha di colture estensive poiché comporterebbe tempi troppo lunghi di lavorazione. Sarebbero necessari diversi mezzi agricoli che influenzerebbero in negativo anche i costi di gestione oltre alle tempistiche di coltivazione.

Quindi solo nelle interfila tra i pannelli si può avere lo spazio necessario di manovra per poter coltivare agevolmente e con la sicurezza dei mezzi e del personale che li utilizzerà. Inoltre una struttura fissa e coperta anche se alta non consente un costante illuminazione naturale delle colture e inoltre la copertura dei pannelli impedisce alla pioggia di raggiungere le aree sottostanti e quindi mancherebbe anche l'apporto di acqua.

In merito alla manutenzione da effettuare secondo quanto riportato nella nota di riscontro del 28 maggio 2025 del parere ARPAB Puglia Dipartimento Barletta Andria Trani il proponente riporta che la manutenzione delle cabine sarà effettuata utilizzando le strade interne senza passare dalle aree coltivate, mentre per la manutenzione ordinaria si programmerà di farla nei periodi prima della semina o dopo la raccolta. In merito alle manutenzioni straordinarie il Proponente dichiara che non essendo possibile programmarle ci si affiderà al personale che le effettuerà per arrecare il minore danno possibile. Anche in merito alla pulizia dei pannelli non è detto nulla di specifico, ma considerando che influenza l'efficienza della produzione di energia elettrica, è anche questo un intervento non programmabile che deve essere effettuato più volte l'anno. Quindi appare difficile che tutti questi interventi non programmabili non comportino danni alle colture presenti per il passaggio dei mezzi tra i pannelli, pur applicando tutte le precauzioni possibili. Mentre in merito alle sostanze utilizzate si dichiara che si userà solo acqua piovana raccolta o sistemi di induzione elettrostatica.




Figura 16: Sezione particolari pannelli




Figura 17: Vista assonometrica strutture



**Figura 19:** Suddivisione aree interessate dal progetto agricolo

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo la superficie totale dell'agrivoltaico è di 721 ha, alla quale va tolta l'area di mitigazione esterna di 74,82 ha e abbiamo come area recintata 646,18 ha, mentre per il calcolo dell'area coltivabile va sottratta all'area recintata l'area coperta dalle strutture di 239,60 ha in quanto non coltivabile come da considerazioni del precedente paragrafo e l'area totale strade, cabine di trasformazione, impluvi e laghi di 34,2 ha. Quindi l'area coltivabile effettiva è di 372,38 ha. Abbiamo quindi:

**Sagr/Stot = 372,38/ 646,18= 0,57 che è inferiore al minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.**

*Tale requisito non è rispettato*

- 2. LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$LAOR \leq 40\%$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, per il LAOR abbiamo:

$Spv / Stot = 239,60 / 646,18 = 0,37$  inferiore allo 0,40

*Tale requisito è rispettato*

### *Rispetto del requisito B*

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

*Requisito B1.a:* Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola negli elaborati “3.19 Relazione Pedo-Agronomica SPIN” e “3.19 Relazione Pedo-Agronomica REV 01 SPIN” si dichiara che l’attuale coltivazione dell’area è a prevalente indirizzo cerealicolo a frumento duro e in piccola parte foraggiere, mentre il progetto dell’impianto agrivoltaico prevede come nuovo indirizzo agricolo una rotazione tra i campi agrivoltaici di: leguminose come la Fava, la Sulla e Lenticchia, Cece, Erba medica. Tra le graminacee il frumento e Sorgo ed infine tra le ortive la Patata.

In assenza di un piano di coltivazione di dettaglio ante opera e da osservazioni su Google Earth e da street view risulta essere presenti, oltre alle coltivazioni cerealicole e foraggiere, alcuni campi di olivo e frutteti tipo mandorleto che, nel calcolo della resa ante operam, non sono considerati.

Inoltre il calcolo post operam considera le stesse superfici attualmente coltivate, ma come da considerazione dei precedenti paragrafi parte dei terreni coltivabili vengono persi, perché occupati dalle cabine e infrastrutture varie, oltre al fatto che la configurazione fissa delle strutture di appoggio dei pannelli non consentono la coltivazione al di sotto.

Per questi motivi quanto calcolato sulla resa post operam non rispecchia la reale resa che si potrebbe ottenere, perché calcolata in eccesso e non sugli effettivi ettari rimasti coltivabili.

Quindi l’indirizzo produttivo viene mantenuto solo in piccolissima parte nel piano culturale proposto e non è stato neanche dimostrato che si è mantenuta o aumentata la resa dei terreni.

***Tale requisito non è stato verificato***

*Requisito B1.b:* Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell’indirizzo produttivo dello stato di fatto o l’eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.


Dall’elaborato “3.19 Relazione Pedo-Agronomica REV 01 SPIN” si dichiara che l’attuale coltivazione dell’area è a prevalente indirizzo cerealicolo a frumento duro e in piccola parte foraggiere, mentre il progetto dell’impianto agrivoltaico prevede come nuovo indirizzo agricolo una rotazione tra i campi agrivoltaici di: leguminose come la Fava, la Sulla e Lenticchia, Cece, Erba medica. Tra le graminacee il frumento e Sorgo ed infine tra le ortive la Patata.

Si riporta che di particolare pregio sono i seminativi in cui viene coltivato il frumento da cui si ricavano le farine per la pasta e il pane. Infatti la vocazione cerealicola e in particolare della coltivazione del frumento duro va considerata tradizione tipica dei luoghi come rilevato anche nella relazione succitata.

Le aree di progetto inoltre ricadono in zone DOP e IGP e quindi di pregio, come si rileva anche nei PTCF della Provincia di BAT, Tavola A.3 Contesti ecosistemici-ambientali, e come dichiarato dallo stesso proponente.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, non è possibile verificare che si è passati ad una coltivazione con una rendita pari o superiore a quella attuale.

***Tale requisito non è stato verificato***



**Figura 20:** Carta uso del Suolo Regione Puglia

*Requisito B2: Producibilità elettrica minima:*

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Il proponente dichiara che nell'impianto agrivoltaico in esame:

*FVagri* 958,63 GWh/anno

*FVstandard* 957,32 GWh/anno

$FVagri / FVstandard = 0,999 \geq 0,6$

***Tale requisito è rispettato***

***Rispetto del requisito C "Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra"***

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 2,10 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.

***Tale requisito è rispettato***

***D.1 Monitoraggio risparmio idrico:*** Il Proponente dichiara genericamente che in base ai calcoli del fabbisogno idrico di ciascuna coltura sarà fornita l'irrigazione necessaria. Inoltre l'impianto viene dotato di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, anche se nella documentazione vi sono solo elaborati schematici generici, mentre mancano elaborati di dettaglio dei particolari costruttivi.

***D.2 Monitoraggio continuità agricola:*** Il Proponente dichiara che sarà effettuata la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza annuale.

***E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo:*** I terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni, quindi non è applicabile, ma il proponente dichiara che saranno effettuate pratiche atte a preservare la fertilità dei terreni.

***E.2 Monitoraggio del microclima:*** Il Proponente dichiara che sarà installata una stazione meteorologica per il monitoraggio con controllo da remoto.

***Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto***

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

La ditta proponente non è una azienda agricola nè risultano ATI o partecipazione con aziende agricole e la produzione energetica, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

Mancano, inoltre, informazioni su chi debba condurre le attività agricole e con quali modalità, considerando che per coltivare tutte le aree interessate dal progetto, una sola azienda agricola avrebbe difficoltà nella gestione di tutte le particelle del progetto, sia per l'estensione, sia per l'ubicazione dei terreni che sono dislocati su un vasto territorio, che si sviluppa in cinque campi in due diversi comuni con notevoli distanze tra loro.

**CONCLUSIONI**

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica denominato "Spinazzola" da realizzarsi nei Comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT) e delle relative opere di connessione alla RTN di potenza pari a 669,99 MW in

prima presentazione, ridotta a 630,11 MWp con successiva integrazione/revisione del progetto presentato dalla società proponente Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l. si conclude che l'area ove verrà installato l'impianto:

- **presenta un'estensione estremamente rilevante di 795,69 ha** suddivisa in 5 grandi aree tra loro distanziate con l'installazione di **1.089.424** moduli fotovoltaici **192 Power Station e n.3 sottostazioni** elettriche di trasformazione;
- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quater;
- **Rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010: rientra nell'area **frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta e nel vincolo versanti**;

Da PPTR risulta che parte dell'area ricade nel vincolo idrogeologico oltre che nel vincolo versanti. Per quest'ultimo vincolo il proponente dichiara che in tali aree non verranno installati pannelli, anche se rientrano all'interno delle aree recintate di impianto.

Le aree di impianto risultano a ridosso di Siti di rilevanza naturalistica quali:

- il Parco Naturale Regionale – Fiume Ofanto – da cui l'impianto dista soli 145 m,
- il Parco nazionale dell'Alta Murgia distante 870 m dal campo A2;
- **SIC/ZPS Murgia Alta** - Cod IT9120007 - distante circa 320 m da Campo1 e 290 m da Campo2;
- **SIC/ZSC: Valloni di Spinazzola** - Cod IT9150041 distante circa 150 m da Campo1;
- **IBA 135 – Murge** -confinante con le aree A1 e A2

Dalla Analisi dei PTCP della Provincia di BAT (Barletta Andria Trani) risulta che per la Tavola A.3 Contesti ecosistemici-ambientali l'area di impianto 1 è posizionata all'interno di un'area a basso pregio agricolo mentre le restanti aree sono caratterizzate da un alto pregio agricolo. Inoltre, si evince il coinvolgimento di elementi della rete ecologica provinciale in diverse aree di impianto. In particolare: le aree di impianto 2 e 4 sono attraversate da connessioni ecologiche terrestri; al contempo, l'area di impianto 3 è attraversata da stepping stone.

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala che nell'area sono presenti numerosi impianti fotovoltaici ed eolici, sia realizzati che in progetto. Si segnala la presenza di progetti presentati ed in fase di istruttoria, di impianti fotovoltaici previsti in adiacenza alle aree in progetto e di un impianto eolico in sovrapposizione. Per quanto riguarda gli impatti cumulativi, data la vicinanza a siti di rilevanza naturalistica, il progetto risulta carente di valutazioni idonee secondo il DGR 2122 del 23/10/2012 e carente di fotoinserimenti dell'impatto.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al **Punto 16 D.M. 10-9-2010** si osserva che l'impianto:

- A margine di ogni valutazione si rileva che è previsto un abnorme impegno di suoli agricoli (quasi 700 ettari) e considerata la tipologia di impianto, obsoleta in relazione alla tecnologia di supporto scelta, qualora fosse realizzato, implicherebbe una ingente sottrazione di aree agricole in favore di una rete di distretti produttivi di tipo industriale entro un contesto paesaggistico di particolare pregio e valore;
- Le aree in questione, pur essendo esterne al perimetro del **Parco dell'Alta Murgia**, ricadono in ambiti ad esso adiacenti che **ambiscono ad esserne incorporate**. Si ritiene che la realizzazione di un impianto FTV dell'estensione di quello in esame costituirebbe indiscusso elemento di pregiudizio rispetto alla possibilità per tali suoli di essere incorporati e annessi al Parco dell'Alta Murgia;
- La presenza di versanti (pendenza suoli inferiore al 20%) rende inefficace la fascia di mitigazione visiva e considerato anche il pitch scelto, particolarmente contratto, si prefigura un rilevante impatto visivo dell'impianto, sebbene il proponente non abbia prodotto immagini per simulare l'inserimento di quanto proposto.

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici:

- Non risulta rispettato il calcolo dell'area minima agricola;

- Non è possibile effettuare una verifica sulla resa del futuro piano colturale o il passaggio ad un valore economico superiore;
- Le aree di progetto inoltre ricadono in zone DOP e IGP e quindi di pregio, come si rileva anche nei PTCP della Provincia di BAT, Tavola A.3 Contesti ecosistemici-ambientali, e come dichiarato dallo stesso proponente.
- Si rileva una carenza di elaborati grafici della configurazione spaziale tra le fila e nella fila dell'impianto, che non consentono una valutazione oggettiva degli ingombri e delle aree libere per l'attuazione del piano agricolo proposto oltre che la coltivazione in sicurezza, ancora più necessaria in quanto trattasi di un impianto fisso.
- Data la presenza dei "versanti" all'interno delle aree recintate alcune aree potrebbero non essere idonee all'uso agricolo.
- Il proponente non è una azienda agricola, né è in ATI con altre aziende agricole e, data la notevole estensione dei campi, sono presenti poche informazioni sulla conduzione delle attività agricole, considerando che una sola azienda agricola molto difficilmente potrebbe gestire **795,69 ha** dislocati su 5 campi in due comuni.

Per quanto riguarda il piano di coltivazione nell'impianto Agrivoltaico il progetto prevede il mantenimento parziale dell'attuale coltivazione a indirizzo cerealicolo foraggero, inserendo le coltivazioni ortive come ad esempio la Patata (*Solanum tuberosum*), in un ciclo di rotazione triennale in cui si siano anche coltivazioni di leguminose come la Fava (*Vicia faba*), la Sulla (*Hedysarum coronarium*) e Lenticchia (*Lens culinaris*), Cece (*Cicer arietinum*), Erba medica (*Medicago sativa*), avvicendate con le graminacee quali il frumento (*Triticum aestivum* e *durum*) e Sorgho (*Sorghum bicolor*). Il proponente nello SIA considera aree coltivabili tutte le superficie utili coltivabili tra le file dei pannelli, e le superfici che per motivi diversi non state interessate dall'installazione dei pannelli. Ma, si rileva, le aree al di sotto dei pannelli FV seppure con le dovute altezze risulteranno altamente inidonee alla produzione agricola a seguito dell'ombreggiamento costante e dell'assenza di apporti idrici naturali (piogge). Si segnala inoltre la carenza di elaborati grafici di dettaglio con le relative dimensioni degli spazi di manovra perimetrali indispensabili per le inversioni di marcia dei mezzi durante le operazioni colturali e anche per lo svuotamento della granella.